



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 334 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teofilo Migliaccio, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituito in
giudizio;

Ministero dell'Interno - -OMISSIS-, in persona del -OMISSIS-*pro tempore*,
non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, anche con misura cautelare monocratica

1) del provvedimento di sospensione in data -OMISSIS— Ministero
dell'Interno – -OMISSIS- di immediata sospensione dal servizio e dalla

retribuzione fino alla comunicazione dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal -OMISSIS-, si sensi dell'art. 2, comma 3, del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;

2) del primo invito in data -OMISSIS-a produrre documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;

3) del secondo invito in data -OMISSIS-a produrre documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;

4) del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”*;

5) del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*;

6) del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV- 2, di giustizia e di concorsi pubblici”*;

7) della legge 28 maggio 2021, n. 76;

8) della legge 23 luglio 2021, 106;

9) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anteriore o successivo, compresi gli atti di verifica e di accertamento nonché di tutti gli eventuali atti di trasmissione e/o di comunicazione, anche non noti;

nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche con cui il ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., l'assegnazione all'Amministrazione di un termine per provvedere in autotutela e/o la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;

Rilevato che a sostegno della domanda il ricorrente rappresenta la gravità del pregiudizio derivante dalla preclusione assoluta alla percezione dello stipendio;

Ritenuto che, sotto questo profilo, il danno prospettato integri una situazione di estrema gravità ed urgenza, requisito necessario, ai sensi del richiamato articolo 56 cod. proc. amm., per la concessione di una misura cautelare monocratica;

Ritenuto pertanto – riservata al Collegio ogni valutazione in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* - di accogliere la domanda limitatamente alla parte in cui il provvedimento impugnato dispone la sospensione dalla retribuzione;

P.Q.M.

Accoglie in parte la domanda e per l'effetto sospende l'esecuzione del provvedimento in data -OMISSIS-, limitatamente alla disposta sospensione dalla retribuzione.

Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 23 marzo 2022.

Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso il giorno 4 marzo 2022.

Il Presidente
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.